

REGIONE MARCHE

Assemblea legislativa

Proposta della II Commissione permanente

SVILUPPO ECONOMICO, FORMAZIONE PROFESSIONALE E LAVORO, AFFARI EUROPEI E INTERNAZIONALI, SETTORE PRIMARIO

(Seduta del 13 luglio 2018)

Relatore di maggioranza: FEDERICO TALÈ
Relatore di minoranza: PIERGIORGIO FABBRI

sulla proposta di legge n. 217

a iniziativa del Consigliere Traversini

presentata in data 10 luglio 2018

MODIFICA ALLA LEGGE REGIONALE 29 DICEMBRE 1997, N. 76
“DISCIPLINA DELL’AGRICOLTURA BIOLOGICA”

Testo proposto**Art. 1***(Modifica alla l.r. 76/1997)*

1. Al comma 3 dell'articolo 12 della legge regionale 29 dicembre 1997, n. 76 (Disciplina dell'agricoltura biologica) come sostituito dall'articolo 1 della legge regionale 14 maggio 2018, n. 12 (Modifiche alla legge regionale 29 dicembre 1997, n. 76 "Disciplina dell'agricoltura biologica") le parole: "privilegiando quelli del territorio marchigiano" sono sostituite dalle seguenti: "privilegiando i prodotti provenienti dal mercato locale, per i quali tutte le fasi di produzione, trasformazione e vendita sono realizzate entro un raggio di 70 km, secondo quanto previsto dal Programma di sviluppo rurale della Regione Marche 2014/2020".

Art. 2*(Invarianza finanziaria)*

1. Dall'applicazione di questa legge non derivano né possono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio della Regione.

Art. 3*(Dichiarazione d'urgenza)*

1. Questa legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

Testo modificato dalla Commissione**Art. 1***(Modifica alla l.r. 76/1997)*

1. Il comma 3 dell'articolo 12 della legge regionale 29 dicembre 1997, n. 76 (Disciplina dell'agricoltura biologica) come sostituito dall'articolo 1 della legge regionale 14 maggio 2018, n. 12 (Modifiche alla legge regionale 29 dicembre 1997, n. 76 "Disciplina dell'agricoltura biologica") è sostituito dal seguente:

"3. Le condizioni contrattuali relative agli appalti pubblici di servizi o forniture di prodotti alimentari ed agroalimentari destinati alla ristorazione collettiva devono prevedere che i prodotti forniti per la preparazione dei pasti siano costituiti in misura non inferiore al 40 per cento del peso totale complessivo da prodotti biologici, privilegiando i prodotti provenienti dal mercato locale, per i quali tutte le fasi di produzione, trasformazione e vendita sono realizzate entro un raggio di 70 km, secondo quanto previsto dal Programma di sviluppo rurale della Regione Marche 2014/2020, in conformità ai criteri ambientali minimi per il servizio di ristorazione collettiva enunciati nel piano d'azione per la sostenibilità ambientale dei consumi nel settore della pubblica amministrazione."

Art. 2*(Invarianza finanziaria)**Identico***Art. 3***(Dichiarazione d'urgenza)**Identico*